

**Delibera n. 4/2007/par - Parere chiesto da una Comunità montana.  
Ammissibilità. Debito fuori bilancio per il pagamento dell'indennità da  
versare per una concessione edilizia in sanatoria**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

*nell'adunanza del 25 ottobre 2006*

**Del/Par.n. 4 /2007**

Composta dai seguenti magistrati:

Pres. Sez. Vittorio Zambrano           Presidente

Cons.    Francesco Amabile

Cons.    Raffaele Del Grosso

Cons.    Giuseppe Borgia

Cons.    Corradino Corrado

I° Ref.   Francesco Uccello

Ref.     Laura Cafasso                    relatore

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003;

Vista la nota del 24 maggio 2006 prot. n. 20060003109U, con la quale il Presidente della Comunità Montana "Zona del Matese" ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 14/2006, con la quale la questione relativa alla richiesta di parere della Comunità Montana "Zona del Matese" è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore;

PREMESSO:

Con la nota indicata in epigrafe, il Presidente della Comunità Montana "Zona del Matese" ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine alla questione di seguito illustrata:

Con delibera n. 890 del 23 dicembre 1986, la Giunta esecutiva della Comunità Montana del Matese stabiliva di acquistare un fabbricato in corso di costruzione dal legittimo proprietario – ditta signor x y - al fine di destinare l'immobile sito nel Comune di Piedimonte Matese a sede dell'Ente Montano.

In data 6 marzo 1987 il sig. x y presentava al Comune di Piedimonte Matese istanza di concessione edilizia di variante in corso d'opera per *"la redistribuzione degli spazi interni; variazione della destinazione d'uso ed opere varie"*.

Successivamente, e precisamente in data 16 marzo 1987, veniva stipulato il contratto preliminare di compravendita e, con nota di pari data, il Presidente pro tempore della Comunità Montana chiedeva al comune di Piedimonte Matese di esaminare la pratica di variante con approvazione in deroga alle norme del Regolamento edilizio comunale.

Con parere del 30 marzo 1987, la Commissione edilizia comunale si esprimeva favorevolmente sul progetto di variante in corso d'opera, subordinandolo, tuttavia, alla concessione in deroga da parte del Consiglio Comunale di Piedimonte Matese. Quest'ultimo accoglieva l'istanza della Comunità Montana del Matese e, quindi, con deliberazione n. 167 del 30 ottobre 1987, procedeva, in deroga alle norme del vigente regolamento edilizio comunale, all'approvazione della variante tecnica in conformità della nuova destinazione d'uso, sulla base del parere reso dalla Commissione edilizia comunale e delle direttive dell'U.T.C. della Comunità Montana.

Alla suddetta delibera seguivano, nel tempo, la delibera provinciale di concessione del nulla osta di competenza per il rilascio di concessione edilizia in deroga ed il certificato di collaudo finale.

Fra gli anni 1992 e 1996 la Comunità Montana del Matese inoltrava al Comune di Piedimonte Matese vari solleciti intesi al rilascio della citata concessione edilizia in deroga, e chiedeva, inoltre, l'emissione del provvedimento di concessione in sanatoria, atteso che, nelle more, l'Ente Montano aveva già preso possesso del fabbricato, destinandolo alle menzionate finalità pubbliche.

Con nota del 5 luglio 1996, l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Piedimonte Matese comunicava alla Comunità Montana che, al fine della concessione edilizia in deroga ed in sanatoria, era necessario il versamento di un'oblazione pari all'importo di Lire 20.539.980, ai sensi dell'art. 13, comma 5°, legge 28.2.1985 n. 47.

La Comunità Montana provvedeva al versamento della suddetta somma in favore della Tesoreria del Comune di Piedimonte Matese in data 21 luglio 2000, e, successivamente (in data 5 ottobre 2000) inoltrava due istanze con le quali denunciava l'inizio di attività per l'esecuzione di opere, ai sensi del D. L.vo n. 626/1994 e l'inizio di attività per l'esecuzione di opere interne.

In data 3 ottobre 2001 si concludeva la vicenda contrattuale con la stipulazione del contratto definitivo tra il signor x y e l'Ente Montano, che acquisiva, in tal modo, la proprietà del bene immobile.

Ancora con nota del 24 settembre 2002, il Presidente della Comunità Montana inoltrava richiesta di rilascio della concessione edilizia in deroga, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47, del 1985.

A tale istanza seguivano l'ordinanza dirigenziale del 18 gennaio 2006 n. 8 del Comune di Piedimonte Matese, con la quale si ordinava il versamento dell'indennità pecuniaria quantificata in Euro 5.000,00, e l'ordinanza dirigenziale n. 9 pari data con la quale si disponeva il versamento dell'oblazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.P.R. 6.6.2001 n. 380 (*"Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso"*),

il cui importo veniva determinato in un primo tempo, ma erroneamente, in complessivi Euro 64.958,74, e, solo successivamente, esattamente fissato in Euro 67.850,90. Da tale importo, quindi, doveva essere decurtata la somma già versata dalla Comunità Montana in data 21 luglio 2000 che, ricalcolata in Euro, risultava essere pari a E. 10.608,01.

Con ulteriore, successiva nota del 15 febbraio 2006, la Comunità Montana del Matese chiedeva al Comune di Piedimonte Matese di valutare la possibilità di applicare la disposizione di cui all'art.36, comma 2, del d.P.R. 6.6.2001 n. 380, in relazione a quanto disposto, rispettivamente, dal 1° comma del precedente art. 16 (*"Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo"*) e dal 3° comma dell'art. 17 del medesimo decreto, (a tenore del quale *"Il contributo di costruzione non è dovuto:...omissis... per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti....."*).

L'Ente locale, peraltro, con nota del 20 marzo 2006, comunicava che, nella fattispecie, non sussistevano i requisiti, soggettivo ed oggettivo, fissati dalle norme invocate per l'applicazione del regime di gratuità. Pertanto, la Comunità Montana, riconoscendo di aver impostato l'azione amministrativa in modo non conforme a legge, ha accertato che, al fine di conseguire la necessaria concessione edilizia in sanatoria, dovrà provvedere al pagamento in favore del Comune di Piedimonte Matese della restante somma di Euro 62.242,29, in aggiunta alla somma già versata pari all'importo di Euro 10.608,01. Ciò stante, la spesa complessiva determinata dalla complessa ed anomala procedura seguita dalla Comunità Montana in parola ammonta ad un totale di Euro 72.850,30.

Tutto ciò premesso, l'Ente Montano ha chiesto a questa Corte se il debito così determinatosi possa essere ricondotto, totalmente o parzialmente, ad alcuna delle fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, del D. L.vo 18.8.2000 n.267.

CONSIDERATO:

In via preliminare, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *“di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali”*.

Pertanto, il Collegio deve preliminarmente esaminare le condizioni di ammissibilità, sotto il profilo soggettivo, della richiesta di parere pervenuta dal Presidente pro-tempore della Comunità Montana “Zona del Matese”, trattandosi di Ente non espressamente contemplato dal citato articolo 7 legge n. 131/2003.

In buona sostanza, la ragione per ritenere escluse le Comunità Montane dal novero dei soggetti facoltizzati a chiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dovrebbe ravvisarsi nell'omesso richiamo di detti enti nell'art.7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, sul presupposto che l'elencazione in esso contenuta sia da considerare tassativa. In tal senso, hanno ritenuto doversi esprimere diverse Sezioni regionali di controllo (*Sez. Basilicata n.5/2005; Sez. Molise n.3/2005, che hanno pertanto dichiarato inammissibili le richieste di parere ad esse inoltrate da alcune Comunità montane ricadenti nei rispettivi territori regionali di competenza.*

*Di contrario avviso si è invece dimostrata la Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna per una serie di considerazioni per le quali si rinvia alla deliberazione n.4/2006).*

Nell'esprimere la propria adesione all'interpretazione più ampia da ultimo richiamata, ritiene peraltro il Collegio che la questione meriti un approfondimento alla stregua delle considerazioni che seguono.

Con l'art. 7, commi 7, 8 e 9 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (cosiddetta Legge La Loggia, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3) il legislatore ha profondamente innovato le tradizionali funzioni di controllo della Corte dei conti nei confronti delle Regioni e degli altri Enti di autonomia, valorizzando, tra l'altro, ed in particolare, la funzione consultiva - in precedenza limitata ai casi di emanazione di nuove norme concernenti le funzioni svolte dalla Corte medesima - nelle materie di contabilità pubblica.

Avuto limitato riguardo a quest'ultima funzione, appare evidente che, ove si tenga conto solo della lettera della disposizione sopra citata, avulsa dal contesto normativo nel quale è inserita e prescindendo dalle complessive finalità perseguite dal legislatore – che sono, essenzialmente ed in estrema sintesi, quelle del coordinamento della finanza pubblica nel quadro dei vincoli internazionali derivanti allo Stato italiano dal Patto di stabilità e crescita tra i Paesi dell'Unione Europea – l'accesso alla funzione medesima sarebbe preclusa ad una parte cospicua di enti locali - quali le Comunità montane – soggiacenti, al pari dei Comuni dei cui territori fanno parte, all'obbligo del pareggio di bilancio, nonché ai principi di regolarità, efficienza ed efficacia della gestione, finalizzati al rispetto degli equilibri di bilancio, anche in relazione al patto di stabilità ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Tale conclusione non appare convincente.

Al riguardo, prendendo le mosse dal quadro normativo di riferimento, si osserva anzitutto che le comunità montane sono state istituite, quali enti di diritto pubblico, con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna".

In seguito, la legge 8 giugno 1990 n. 142, successivamente modificata in parte dalla legge 3 agosto 1999 n. 265, nell'ambito di una profonda riforma intesa alla valorizzazione del governo locale e ad un maggior decentramento amministrativo, ha espressamente tentato di favorire un programma di fusioni e, soprattutto, di associazionismo tra comuni allo scopo di porre in condizione i comuni di piccole dimensioni, spesso non in grado di svolgere nuove e più complesse funzioni e/o di gestire compiti che, altrimenti, non avrebbero avuto la capacità di esercitare.

In questa ottica, l'art. 11, comma 2°, legge 142/90, come modificato dalla legge n. 265/99, ha sottolineato l'importanza dell'esercizio associato di funzioni, prevedendo che le regioni "predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e di servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali ed i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione".

In tal modo, il legislatore, pur rispettando l'autonomia dei singoli comuni, ha

evidentemente inteso incentivare le forme associative tra gli stessi, al fine di consentire l'esercizio di funzioni anche di dimensioni più ampie e/o che comunque travalichino l'ambito del proprio territorio.

Tipica e più integrata forma associativa di comuni è l'Unione di comuni, ed una sottospecie di unione è senza dubbio la comunità montana, ente locale dotato di personalità giuridica pubblica.

In particolare, si tratta di enti locali ad appartenenza obbligatoria costituiti con provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale tra comuni montani e pedemontani, anche appartenenti a province diverse, per la cui istituzione si richiede l'individuazione di ambiti o zone omogenee, previa concertazione con gli enti locali, riservata alla Regione.

Più di recente, le comunità montane sono state ricomprese espressamente fra gli enti locali dall'art. 1, comma 1°, legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dalla legge n. 127/1997, che testualmente stabilisce (tra l'altro): "...Ai fini della presente legge, per *conferimento* si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti e per *enti locali* si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali".

Infine, con l'art. 2, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.) le comunità montane, annoverate tra gli enti locali, hanno trovato dettagliata disciplina al capo IV (artt. 27, 28,29).

Oltre alle funzioni proprie e alle funzioni conferite, alle predette comunità è attribuito l'esercizio associato di funzioni comunali, così come spettano ad esse gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali.

Lo scopo perseguito è, come già si evince dalla legge di istituzione, la valorizzazione delle zone montane, ragione per cui le comunità montane sono chiamate a svolgere compiti specifici concernenti la politica della montagna. Pertanto, esse hanno una specificità propria nell'ambito delle forme associative tra comuni, nonché attribuzioni e compiti loro propri, fissati direttamente dalle leggi statali e regionali.

Siamo in presenza, pertanto, di una forma associativa non legata da una relazione di strumentalità con l'ente locale-comune (o provincia), relazione che, al contrario, può cogliersi in altre forme associative (per esempio, nei consorzi per la gestione associata di uno o più

servizi attraverso il sistema dell'azienda speciale, definita "ente strumentale dell'ente locale" dall'art. 23, comma 1°, legge 142/90).

Si tratta, dunque, di un ente a carattere generale, soggetto attivo di programmazione, che si presenta quale punto di incontro delle singole esigenze comunali in una realtà "sovracomunale", ma pur sempre autonomo, tant'è che, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie, può svolgere altre attività e servizi di pubblico interesse nel territorio come delimitato dall'atto costitutivo, non devoluti per legge alla competenza di altri enti, in vista del perseguimento di interessi collettivi che travalicano l'angusto limite del territorio comunale, ma riguardano, appunto, un'area territoriale più estesa.

Ciò premesso, appare evidente che il territorio assume un carattere essenziale per l'ente in questione, in quanto non soltanto delimita, ma qualifica le funzioni dello stesso che, altrimenti, non potrebbe esistere ed esercitare le tipiche attribuzioni fissate dalle leggi statali e regionali.

Infine, sempre per quanto concerne l'aspetto normativo, va sottolineato, come già in parte anticipato, che le leggi finanziarie statali 2005 e 2006 hanno assoggettato gli enti montani agli obblighi discendenti dal Patto di stabilità interno (legge 30.12.2004, n.311 art. 1, comma 21, e legge 23.12.2005 n. 266, art.1, comma 138). Anche in relazione a detto Patto, pertanto, le Comunità Montane soggiacciono all'obbligo di regolare gestione finanziaria, di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio. Sarebbe invero strano che il legislatore, nel momento in cui ha inteso far emergere il ruolo delle comunità montane, inserendole a pieno titolo tra gli enti locali che, al pari delle regioni e delle province autonome, sono chiamate, a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al Patto di stabilità e crescita, avesse poi precluso ad esse la facoltà di attivare uno strumento - e cioè quello consultivo - ritenuto di grande utilità per tutti gli enti di autonomia territoriale proprio ai fini della regolarità e della proficuità della gestione.

Non è, infine, superfluo ricordare che gli enti in questione sono stati sottoposti all'attività di controllo della Corte dei conti ancor prima dell'istituzione delle stesse Sezioni regionali di controllo, tant'è che la centrale Sezione delle Autonomie ne acquisisce



regolarmente i conti consuntivi ai fini del referto annuale al Parlamento sulla finanza locale.

Per i sopra esposti motivi, il Collegio, pur non ignorando il diverso orientamento prevalente sviluppatosi nell'ambito delle Sezioni regionali di controllo, è dell'avviso che l'esclusione di tali enti dal novero dei soggetti facoltizzati ad avvalersi dell'attività consultiva intestata a questa Corte non trovi adeguata giustificazione.

Al contrario, la specificità degli ambiti operativi di competenza ad essi assegnati, unitamente all'individuazione di ambiti territoriali omogenei che ne qualificano le funzioni ed all'obbligo di garantire la regolare gestione finanziaria e l'efficienza/efficacia dell'azione amministrativa per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio, in relazione anche al patto di stabilità interno, l'inserimento degli stessi nell'ambito dei controlli della Corte dei conti, appaiono – ad avviso del Collegio – motivi sufficienti per legittimare una interpretazione estensiva e non meramente letterale dell'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003, tale da far concludere per l'ammissibilità delle richieste di parere inoltrate dalle Comunità montane; ciò anche in considerazione del fatto che, diversamente, alcune delle funzioni (già) dei Comuni svolte, in forma associata, nella Comunità montana, resterebbero sfortunate della tutela prevista in loro favore dalla succitata norma di legge.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, atteso che la richiesta di parere proviene dall'organo dell'ente dotato della rappresentanza legale esterna, sussistano le condizioni di ammissibilità, sotto il profilo soggettivo, della richiesta di parere di cui in epigrafe.

Quanto all'altro requisito di ammissibilità prescritto dalla norma, relativo all'attinenza del parere richiesto alle materie di contabilità pubblica, si osserva che la suddetta richiesta concerne l'interpretazione dell'art. 194, comma 1, del D. L.vo 18.8.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), recante "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio". Non possono esservi dubbi, pertanto, che si verta in materia di contabilità pubblica, onde, sussistendo entrambi i requisiti – soggettivo e oggettivo – previsti dalla normativa, la richiesta di parere inoltrata dalla Comunità montana "Zona del Matese" deve essere considerata ammissibile.

Passando all'esame del merito, osserva il Collegio che la prima normativa concernente i

debiti fuori bilancio era stata dettata dal D.L. 3 marzo 1989 n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989 n. 144, con l'intento, perseguito dal legislatore, di obbligare gli enti locali a definire con carattere di certezza la massa dei debiti fuori bilancio, atteso che l'esistenza di tale massa rappresenta una delle principali cause delle dichiarazioni di dissesto degli enti locali; da qui, l'obbligo di riconduzione degli stessi a bilancio e quello conseguente di apprestare la copertura finanziaria nell'ambito di misure di riequilibrio complessivo della gestione finanziaria. Di seguito, il D.L.vo 25.2.1995, n. 77, con l'art. 37, comma 1, lett. e) (modificato dall'art. 5, del D.L.vo 15 settembre 1997, n. 342 e successivamente trasfuso nell'art. 194, comma 1, lett. e) del succitato D.L.vo n.267/2000) ha esteso la possibilità di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio a tutti quei "fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'Ente".

Con la normativa del 2000, che ha parzialmente abrogato il precedente decreto legislativo n.77/95, sono state individuate dettagliatamente le fattispecie suscettibili di riconoscimento, sicchè l'elencazione delle stesse è da ritenersi di carattere tassativo.

In dettaglio, l'art. 194 al primo comma elenca le fattispecie per i quali i debiti fuori bilancio sono riconoscibili. Trattasi di norma a carattere eccezionale rispetto alle disposizioni contenute nel precedente art. 191, inerente alla necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria per l'effettuazione delle spese, ed ha la funzione non di consentire spese in difformità del dettato normativo, ma solo di sanare l'irregolarità contabile determinata dall'avvenuta effettuazione di spese in assenza di una specifica previsione di bilancio e, perciò, soltanto in casi tassativamente previsti ed a determinate condizioni; ciò in quanto i debiti f. b., al di là della mera irregolarità contabile, comportano sempre una distorsione nella destinazione programmata delle risorse dell'ente, tradotte, sotto l'aspetto finanziario, nel bilancio di previsione dell'ente che, per tali motivi, rischia, nel caso di somme ingenti o comunque non facilmente finanziabili con nuove entrate o con l'alienazione di beni patrimoniali disponibili, di andare in disequilibrio e, nei casi più gravi, anche in dissesto.

Di qui, l'obbligo, previsto dall'art.193, comma 2, del TUEL di effettuare almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno una ricognizione sullo stato di attuazione dei

programmi e di apprestare, nel caso siano stati rilevati debiti f.b. di cui alle ipotesi indicate nell'art.194, 1° comma, le misure di riequilibrio del bilancio ritenute necessarie.

Le ipotesi di debiti fuori bilancio elencate nella disposizione di cui all'art. 194, per le quali è prevista la procedura del riconoscimento attraverso l'adozione di una deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, sono:

- a) a) debiti derivanti da sentenze esecutive;
- b) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dalla riportata elencazione, il maggior debito derivante alla Comunità montana del Matese dalla definitiva quantificazione dell'indennità risarcitoria da versare al Comune di Piedimonte Matese in conseguenza dell'istanza di variante, prima e di sanatoria, dopo, per il mutamento di destinazione dell'immobile destinato a sede dell' Ente, non può certamente farsi rientrare in alcuna delle ipotesi previste alle indicate lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. Invero, l' unica tipologia ipotizzabile come atto a comprendere la fattispecie in esame potrebbe apparire quella di cui alla lettera *e)*, ove si tenesse conto del solo momento genetico del debito e si reputasse lo stesso direttamente conseguente all' insufficiente stanziamento destinato all'acquisto del bene.

Deve, però, in contrario osservarsi che, all' atto della sua insorgenza, il debito non era esattamente quantificabile relativamente alla somma dovuta a titolo sia di oblazione sia di indennità risarcitoria eventualmente da versare per la richiesta variante in corso d' opera inoltrata al Comune di Piedimonte Matese, sicché lo stesso non era liquido ed esigibile e tale

non si presentava né al momento della stipulazione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile, né alla data del rogito; sicché la Comunità non poteva quantificare nella sua esattezza l'ammontare dello stanziamento occorrente a fronteggiare l'ulteriore onere, accessorio e conseguente, al disposto acquisto dell'immobile.

Ciò premesso, dalla complessa ricostruzione dell'intera vicenda così come esposta nella richiesta di parere, emerge chiaramente che l'indennità risarcitoria per l'ottenimento della concessione in deroga è stata definita nel *quantum* soltanto nell'anno 2006, sicché non rimaneva all'Ente, a tale data, che il ricorso all'ordinaria procedura di iscrizione in bilancio del relativo stanziamento, attraverso un'apposita variazione di bilancio, per la somma eccedente l'originario stanziamento, senza che detta eccedenza possa imputarsi ad una erronea o irregolare procedura contabile adottata in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.191 del TUEL (come previsto dall'art.194, 1° comma dello stesso T.U.E.L.). Il che peraltro – sembra doveroso aggiungere – non comporta l'automatico esonero da qualunque responsabilità amministrativa e contabile in relazione all'anomalia dell'intero svolgersi della vicenda gestionale, caratterizzata invero dal suo protrarsi oltre misura, ma anche dall'assunzione di iniziative non sempre in linea con la normativa vigente in materia urbanistica.

Vero è, peraltro, che il far fronte alla situazione debitoria così venutasi a determinare riveste per l'Ente richiedente, se non carattere di urgenza, almeno quello della necessità condizionata, atteso che, in mancanza della concessione in deroga - subordinata al versamento della somma richiesta a titolo di indennità risarcitoria - l'Ente stesso verserebbe nella condizione di non poter utilizzare il bene acquistato, in quanto carente dei requisiti urbanistici richiesti (mutamento di destinazione e permesso di costruire in sanatoria delle opere abusivamente realizzate) dalla funzione istituzionale cui lo stabile era destinato.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale d

controllo per la Campania sulla richiesta, di cui in premessa, inoltrata dal Presidente della Comunità Montana "Zona del Matese" (Caserta).

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, al Presidente ed al Segretario generale della Comunità Montana "Zona del Matese" (Caserta).

*Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2007.*

IL RELATORE

f.to Dott. Laura Cafasso

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Vittorio Zambrano

Depositato in Segreteria in data 9 febbraio 2007

Il Dirigente del Servizio di supporto

f.to Dott. Giuseppe Volpe